

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2022 - 270 di data 06/05/2022
	Pratica: DETRS202200269
	Pratica principale: SMAVISV2020 presso (23) TEC MANUTENZIONI E SERVIZI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 333 di data 13-04-2022

ID_PRATICA 
2 0 2 2 0 2 2 1 3 0

OGGETTO: ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER UN DURATA DI 3 ANNI (2020-2022) - CIG Z9D2BEE4AF - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1467 CODICE CIVILE - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione n. 56 di data 13/02/2020 è stata indetta la procedura per l'aggiudicazione di un accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura di segnaletica verticale a favore del Comune di Riva del Garda per il periodo di 3 anni, alle condizioni e le modalità di esecuzione del servizio indicate nella lettera di invito e nel Capitolato di cui al progetto prot. 6139 di data 13/02/2020.

Con determina n. 132 dd. 18/03/2020 è stata aggiudicata, in esito alle procedura di gara R.D.O. ME-PAT 89552, alla ditta LA SEGNALETICA snc di Stiz A. & C. di Volano P.I. 01385040223 l'accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura di segnaletica verticale a favore del Comune di Riva del Garda per il periodo di 3 anni con decorrenza dalla data di attivazione e scadenza al 31/12/2022, alle condizioni di cui Capitolato Speciale d'Appalto e allegati: "Estratto elenco prezzi Provincia Autonoma di Trento 2018 segnaletica verticale" e "Elenco prezzi unitari integrativo Elenco prezzi Provincia Autonoma di Trento" di cui al progetto prot. 6139 di data 13/02/2020, al netto del ribasso offerto del 52,600% sui prezzi unitari per l'importo predeterminato dell'accordo quadro di €. 36.000,00 oltre I.V.A. al 22% pari a €. 7.920,00 per complessivi €. 43.920,00 (tetto massimo di spesa per l'affidamento delle forniture dell'intero periodo);

Dato atto che dalla stipula dell'accordo quadro ad oggi si sono registrati n. 34 ordinativi attuativi per la fornitura di segnaletica verticale per un ammontare complessivo di euro 25.514,35 + IVA e che l'esecuzione del contratto è risultata pienamente conforme ai documenti di gara.

Con nota di data 31.3.2022 pervenuta al protocollo comunale in data 1.4.2022 n. 13224/A l'operatore economico affidatario dell'accordo quadro evidenziava "la carenza di reperimento delle materie prime e il notevole aumento dei prezzi delle stesse, in aggiunta a rialzi straordinari e senza precedenti dello scenario energetico nazionale ed internazionale con impatto molto rilevante e diretto sui costi di produzione"

Con successiva pec assunta al prot. n. 17598 d.d. 4.5.2022 a firma del sig. Alessandro Stiz, legale rappresentante de "La segnaletica Snc di Rovereto" chiede la risoluzione del contratto Accordo Quadro per la fornitura di segnaletica verticale invocando la sopravvenuta onerosità dello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200269

1/4

stesso di cui all'articolo 1467 del codice civile.

Il citato art. 1467 C.C. - Contratto con prestazioni corrispettive - recita: "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458."

Preso atto degli effetti causati dall'evento pandemico (Covid 19) ed i connessi provvedimenti di contenimento nonché quelli conseguenti la grave crisi internazionale in corso hanno determinato una congiuntura finanziaria sfavorevole che ha modificato sostanzialmente gli equilibri economico-commerciali a livello globale con un notevole incremento del prezzo ed una significativa difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, quali acciaio e materiali ferrosi, cemento prodotti petroliferi, prodotti plastici, rame etc.,

In tale contesto le suddette ripercussioni economiche generali hanno inciso sulle condizioni contrattuali originarie che ha subito un alterazione nell'equilibrio economico delle prestazioni;

Dato atto che sussistono i presupposti previsti dalla citata norma ovvero:

- trattasi di contratto ad esecuzione continuata o periodica ad esecuzione differita.
- la prestazione richiesta risulta divenuta eccessivamente onerosa per la parte che deve eseguirla ovvero uno squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, e non rientra nel normale rischio contrattuale.
- l'eccessiva onerosità sopravvenuta dipende da eventi straordinari ed imprevedibili e riveste il carattere della generalità, ovvero la pandemia così come la crisi politica ed economica internazionale rimanangono eventi estranei alla sfera di controllo del contraente e non evitabili.

Considerato che all'interno degli atti di gara non sono previste clausole contenenti i parametri da utilizzare per dare luogo al riequilibrio dei corrispettivi rispetto alla intervenuta modifica introdotta dall'art. 29 del DL Sostegni-ter che prevede l'obbligo generale per le stazioni appaltanti – valevole fino al 31 dicembre 2023 – di prevedere, nei bandi per l'affidamento di contratti pubblici indetti dal 27 gennaio 2022, una clausola di revisione dei prezzi in conformità all'art. 106 co. 1 lett. a) del Codice.

La facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, riconosciuta alla parte svantaggiata in caso fronte di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per avvenimenti straordinari e imprevedibili trova fondamento nell'esigenza di contenere entro limiti di normalità l'alea dell'aggravio economico della prestazione, proteggendo la parte dai rapporti socio-economici (Cass. n. 12235/2007).

Con il recesso dal contratto l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro rinuncia irrevocabilmente a qualsivoglia pretesa patrimoniale nei confronti del Comune di Riva del Garda, a titolo di rimborso di spese sostenute, indennizzo, risarcimento o qualunque altro titolo, in riferimento al predetto contratto, dando quindi per definitivamente esaurito ogni rapporto giuridico ed estinta ogni situazione giuridica soggettiva, inerente o discendente dal medesimo contratto;

Sussistono le condizioni per aderire alla richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1467 Cod. Civ. (Contratto con prestazioni corrispettive), con effetto immediato dalla data di approvazione del presente provvedimento, ad eccezione degli atti che abbiano già trovato esecuzione;

Di dare atto che al netto degli importi dei contratti attuativi l'importo contrattuale residuo per effetto della risoluzione contrattuale è di euro 10.485,65;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200269

2/4

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2;
Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la L.P. 26/1993 e il relativo regolamento di attuazione;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018;
Il Responsabile del procedimento è il sig. Massimo Tomasoni.

Pratica istruita da: TRENTINI GIANMARIO - tel 573891 - e-mail
trentinigmario@comune.rivadelgarda.tn.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Manutenzione del patrimonio comunale

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di aderire per quanto in premessa, alla richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1467 Cod. Civ. (Contratto con prestazioni corrispettive) dell'Accordo Quadro per la fornitura di segnaletica verticale per il triennio 2020-22 stipulato con la ditta LA SEGNALETICA di Alessandro Stiz & C. Snc con sede a Rovereto (TN) in via Salenghi 64/66, Partita I.V.A. 01385040223 nell'importo stimato originario di €. 36.000,00 oltre I.V.A. - CIG Z9D2BEE4AF - relativamente ad un valore contrattuale residuo di euro 10.485,65 oltre IVA.
2. di stabilire che la risoluzione del contratto di cui ad 1 - Accordo Quadro approvato con determina n. 132 dd. 18/03/2020- ha effetto dall'avvenuta esecutività del presente provvedimento, e successiva sottoscrizione della ditta LA SEGNALETICA di Alessandro Stiz & C. Snc con sede a Rovereto (TN);
3. di dichiarare l'economia di spesa pari ad euro 12.568,83 sull'impegno n. 545 capitolo 320223/2022.
4. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200269

3/4

MANUTENZIONI E SERVIZI
DELIBERE
CONTABILITA'
PATRIMONIO
U.O. MANUTENZIONE SERVIZI E QUALITA' URBANA
e comunicata al Sindaco e all'Assessore Grazioli Luca.

Alleg.:

Carpetta della determina_202202213.pdf
Impegni_202202213.pdf

documento redatto da TRENTINIGMARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA
TOMASONI MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202200269

4/4